

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

Art. 4

(Destinatari)

1. Ai sensi dell'articolo 1 i destinatari sono:

a) gli istituti scolastici;

b) i soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei requisiti ai fini dell'accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale in materia.